

---

## Seminario ANIASA - Normativa Tributaria 13 marzo 2024

I recenti avvisi di accertamento in tema di «canone unico» patrimoniale, sostitutivo della imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Avv. Arnaldo Salvatore

## Gli accertamenti emanati dal Comune di Bologna

- ❑ Il Comune di Bologna ha recentemente emanato taluni avvisi di accertamento nei confronti di società di autonoleggio a breve termine, in relazione all'asserito omesso pagamento del "canone unico" patrimoniale (anno 2023).
  
- ❑ Il "canone unico" di cui trattasi ha sostituito - a decorrere dal 2021 - taluni tributi locali, quali, in particolare, l'imposta comunale di pubblicità (ICPDPA) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Tali tributi erano a loro volta stati sostituiti da "canoni" pubblici dovuti a fronte di analoghi presupposti.
  
- ❑ **La contestazione si riferisce ai punti di prelievo e riconsegna dei veicoli all'interno del parcheggio dell'Aeroporto locale. Più in particolare, la contestazione concerne (testualmente) i "cartelli" e le "bandiere" poste nei predetti punti di prelievo e riconsegna. Su tali cartelli e bandiere è di regola indicato il nome della società di noleggio. Ciò, in verità, al fine di agevolare l'individuazione del luogo di prelievo/riconsegna.**

## Disciplina, natura e presupposto del canone unico

- Il “canone unico” patrimoniale è stato introdotto dall’Art. 1, commi 816 e ss. della L. 27.12.2019 n. 160. La suddetta normativa è stata attuata tramite Regolamenti locali.
- Si ritiene, prevalentemente, che il “canone unico” non abbia natura tributaria, bensì di puro corrispettivo.
- Il presupposto del “canone unico” patrimoniale è costituito: (i) dall’occupazione di aree pubbliche e (ii) dalla diffusione di messaggi pubblicitari.**
- L’applicazione del canone dovuto per i messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per l’occupazione di aree pubbliche.**

## Accertamento e riscossione del canone unico

- ❑ Il canone unico viene riscosso mediante **Avviso di accertamento esecutivo**, disciplinato dall'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160.
  
- ❑ L'avviso di accertamento deve contenere, oltre alla indicazione degli importi dovuti e delle sanzioni applicate:
  1. l'intimazione ad adempiere;
  
  2. l'indicazione che l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  
  3. l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

## Dubbi in merito alla fondatezza degli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Bologna

- ❑ Per quanto riguarda il lato pubblicitario, la Suprema Corte ha sancito, con riferimento al precedente prelievo, che: *«il giudizio ... secondo cui le scritte apposte su cartelli assolvono alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo di pertinenza della predetta società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società che vi operano, non si pone in contrasto con il quadro normativo che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità, secondo l'interpretazione costantemente data da questa Corte» (Cass. sent. 11 gennaio 2022, n. 530).*
- ❑ **Tale condivisibile impostazione, incentrata sulla funzione meramente informativa dei cartelli (e simili) situati nel parcheggio, sembrerebbe potersi estendere alle recenti contestazioni relative al “canone unico”.**

## Possibili azioni a seguito della ricezione degli avvisi di accertamento

- ❑ Acquiescenza. Rischio di proliferazione di tali avvisi di accertamento, sia per i periodi di imposta successivi, che in altri aeroporti, da parte di altri Comuni.
- ❑ Definizione delle sole sanzioni (pagamento di un terzo) ed eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento.
- ❑ Impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi all'A.G.O. e [prudenzialmente] alle Corti di Giustizia Tributaria.
- ❑ Istanza di revoca dell'avviso di accertamento in autotutela. Scarse possibilità di accoglimento.
- ❑ Obbligo di pagamento derivante dalla natura esecutiva dell'avviso di accertamento

## L'opposizione

- ❑ Il Giudice ordinario competente è l'**Ufficio del Giudice di Pace** o il **Tribunale**, a seconda dell'importo oggetto dell'Avviso di accertamento, in base ai valori previsti dal codice di procedura civile.
- ❑ Per quanto riguarda il rito applicabile, l'art. 1, comma 792 non dà un'indicazione chiara e univoca. Tuttavia, il predetto articolo reca un espresso riferimento all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
- ❑ Si tratta del testo normativo contenente «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione»
- ❑ L'art. 32, in particolare, rientra tra le controversie regolate dal **rito ordinario di cognizione**
- ❑ L'art. 1, comma 792 usa il termine «ricorso»: per precauzione e cautela è consigliabile sia notificare l'atto di citazione, sia iscriverlo a ruolo nel termine di decadenza previsto

## L'opposizione (segue)

- ❑ Il Giudice competente per territorio è quello:
  - del luogo in cui ha **sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento** opposto
  - ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha **sede l'ente locale concedente** (così Corte Cost. sent. 8 maggio-25 giugno 2019 n. 158)
- ❑ Il termine per proporre opposizione, che si ricava dall'art. 1, comma 792, è di **60 giorni** dalla notifica dell'Avviso di accertamento
- ❑ Tuttavia, in analogia con altri tipi di impugnazione dinanzi al Giudice ordinario (ad es. avverso l'ordinanza-ingiunzione, prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011) che prevedono il termine di **30 giorni** dalla notifica, si consiglia per prudenza e cautela di prendere in considerazione anche questo termine più breve.
- ❑ L'opposizione **non sospende** automaticamente l'esecuzione. Occorre presentare – ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del codice di procedura civile – un'apposita istanza nel corpo dell'atto.



# OUR OFFICES

## 00197 **ROME**

Via M. Mercati, 39

Tel. +39.06.362141

Fax +39.06.3222159

[roma@macchi-gangemi.com](mailto:roma@macchi-gangemi.com)

## 20122 **MILAN**

Via G. Serbelloni, 4

Tel. +39.02.763281

Fax +39.02.76001618

[milano@macchi-gangemi.com](mailto:milano@macchi-gangemi.com)

## 37121 **VERONA**

Via Garibaldi, 17

Tel. +39.045.49360

Fax +39.045.8036516

[verona@macchi-gangemi.com](mailto:verona@macchi-gangemi.com)

## 75008 **PARIS**

38, Avenue Hoche

Tel. +33 (0) 1.53757900

Fax +33 (0) 1.53750015

[paris@macchi-gangemi.com](mailto:paris@macchi-gangemi.com)

## SW1Y 4JS **LONDON**

33, St. James's Square

Tel. + 44 (0) 20 3709 6000

Fax + 44 (0) 20 3709 6014

[london@macchi-gangemi.com](mailto:london@macchi-gangemi.com)

